



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2724/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2633/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2633/TFNSVE/2025-2026, 2633 - Ricorso proposto dalla società GIULANOVA CALCIO 1924 SSD A R.L. (matricola 953750) contro la società ASD CONTROGUERRA CALCIO (matricola 600209) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori LUCINI STEFANO (matricola 5286926), RICCHIONI ALESSIO (matricola 6815763) e VAGNONI LUCA (matricola 4370119).

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso cumulativo dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato, come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti,



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

per

LUCINI STEFANO (matricola 5286926) in euro 60,00

RICCHIONI ALESSIO (matricola 6815763) in euro 63,00

VAGNONI LUCA (matricola 4370119) in euro 20,00

All'udienza dell' 11 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, considerato che, tra gli atti depositati, la Società ricorrente aveva allegato la pec-mail con la quale aveva inviato alla controparte il ricorso, senza, tuttavia, allegare anche copia dell'avvenuta consegna della pec-mail medesima, ordinava alla Società GIULANOVA CALCIO 1924 SSD A R.L. (matricola 953750) di depositare la stessa sul Portale del Processo Sportivo Telematico, entro il 20 maggio 2026, rinviando per il prosieguo all'udienza del 25 maggio 2026

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti per come integrata a seguito dell'ordinanza dell'11 maggio 2026;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 143,00 (centoquarantatre/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai